

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Adunanza ordinaria ed in prima convocazione, in videoconferenza, con modalità mista, ai sensi del "Regolamento per la disciplina delle riprese audiovisive e videoconferenza delle sedute del Consiglio Comunale", approvato con deliberazione di C.C. n. 13 del 20 aprile 2021.

Seduta pubblica

**OGGETTO:** **MODIFICA INTEGRATIVA ART. 3 DELLO STATUTO SOCIETARIO ENERGIE COMUNI S.R.L.**

L'anno duemilaventidue addì ventitre del mese di dicembre alle ore 17,00 nella sede comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte vennero convocati a seduta i Consiglieri comunali.

All'appello risultano

<b>S I N D A C O</b>	<b>PRE</b>	<b>ASS</b>			
MAGNAFICO FERNANDO	SI				
<b>C O N S I G L I E R I</b>	<b>PRE</b>	<b>ASS</b>	<b>C O N S I G L I E R I</b>	<b>PRE</b>	<b>ASS</b>
1. GUGLIETTA ALESSIO	SI		7. MARROCCO SANDRO	SI	
2. VERARDI FRANCESCO	SI		8. NICELLI ROBERTO	SI	
3. TRANI BRUNO	SI		9. ANTOGIOVANNI ANDREA	SI	
4. MARROCCO MARTA	SI		10. GUGLIETTA PASQUALINO	SI	
5. SIMONE MAURO	SI		11. IZZI PAOLA		SI
6. GUGLIETTA ANGELO		SI	12. PIETROSANTO CARLO	SI	
Tot.				11	2

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Massimina De Filippis;

Assume la Presidenza il Consigliere Carlo Pietrosanto nella sua qualità di Vice Presidente del Consiglio che dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato al posto n. 1 dell'ordine del giorno;

Sono nominati scrutatori i Consiglieri: 1. Mauro Simone 2. Marta Marrocco 3. Andrea Antogiovanni;

Sono presenti gli Assessori esterni: Severino Marrocco e Emilia Marrocco;

Illustra l'argomento il Sindaco Fernando Magnafico;

Uditi gli interventi che registrati su audio cassette e trascritti a mezzo del servizio di stenotipia, sono conservati agli atti del Comune e ancorché non allegati materialmente al presente atto ne costituiscono parte integrante.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### Premesso che:

- la continua evoluzione degli aspetti normativi che regolamentano la riscossione dei tributi degli Enti Locali ha portato l'Amministrazione comunale a riconsiderare l'attuale modello di riscossione, basato prevalentemente sul ricorso a soggetti terzi specializzati;
- la necessità di ripensare il modello vigente di riscossione deriva in particolare dall'eccessiva frammentazione dei processi di accertamento, liquidazione e riscossione, che rende particolarmente complesse e onerose le attività di governo e monitoraggio;
- che la legge di Bilancio 2020 (*art. 1, commi 786-815 della L. n. 160 del 2019*) ha riformato la riscossione degli enti locali, con particolare riferimento agli strumenti per l'esercizio della potestà impositiva, fermo restando l'attuale assetto dei soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali;

**In sintesi**, il provvedimento, dal 1° gennaio 2020, ha:

- modificato la disciplina del versamento diretto delle entrate degli enti locali, prevedendo che tutte le somme a qualsiasi titolo riscosse appartenenti agli enti locali affluiscono direttamente alla tesoreria dell'ente;
- disciplinato in modo sistematico l'accesso ai dati da parte degli enti e dei soggetti affidatari del servizio di riscossione;
- introdotto anche per gli enti locali l'istituto dell'accertamento esecutivo, sulla falsariga di quanto già previsto per le entrate erariali (cd. ruolo), che consente di emettere un unico atto di accertamento avente i requisiti del titolo esecutivo; l'accertamento esecutivo opera, a partire dal 1° gennaio 2020, con riferimento ai rapporti pendenti a tale data;
- novellato la procedura di nomina dei funzionari responsabili della riscossione;
- in assenza di regolamentazione da parte degli enti, disciplinato puntualmente la dilazione del pagamento delle somme dovute;
- istituito una sezione speciale nell'albo dei concessionari della riscossione, cui devono obbligatoriamente iscriversi i soggetti che svolgono le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali;
- previsto la gratuità delle trascrizioni, iscrizioni e cancellazioni di pignoramenti e ipoteche richiesti dal soggetto che ha emesso l'ingiunzione o l'atto esecutivo;

**Preso atto che**, con le modifiche introdotte dal decreto "Agosto" (D.L. n. 104/2020) si dispone che sono equiparati ai versamenti effettuati direttamente a favore dell'ente affidatario quelli effettuati alle cd. società interamente pubbliche, che esercitano in house l'attività di riscossione delle entrate locali (*art. 52, comma 5, lettera b, punto 3, del D.Lgs. n. 446 del 1997*). Si tratta della società a capitale interamente pubblico affidatarie del servizio di riscossione mediante convenzione, a condizione che:

- l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla;
- svolga la propria attività nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla;

**Ritenuto che**, per superare le criticità derivate dall'eccessiva frammentazione dei processi di accertamento, liquidazione e riscossione, è ipotizzabile l'adozione di un modello di gestione diretta che, da un lato, definisca una chiara ed univoca "governance" dei processi in capo al Comune, dall'altro, consenta una gestione operativa efficace ed efficiente dell'intero ciclo di vita delle entrate mediante l'affidamento ad un soggetto unico e dedicato;

### **Ritenuto in particolare che:**

- la gestione diretta da parte del Comune può avvenire attraverso una società "in house", tale da consentire all'Ente la più ampia autonomia operativa, al contempo, di mantenere il controllo esclusivo su una funzione propria, quella tributaria, che non solo è istituzionale, ma risulta sempre più strategica per l'equilibrio della finanza locale, allo scopo di mantenere/implementare servizi a beneficio della collettività e, attraverso il contrasto all'evasione, realizzare finalità perequative;
- la riscossione diretta permetterà, inoltre, di offrire un servizio di qualità ai cittadini, che potranno interagire con un unico interlocutore per tutte le loro istanze, attraverso procedure snelle volte, da un lato, a semplificare gli adempimenti e, dall'altro, a rendere più semplici e veloci i pagamenti e, conseguentemente, gli incassi per il Comune;

**Precisato che** la società in house è una società dotata di autonoma personalità giuridica, che presenta connotazioni tali da giustificare la sua equiparazione ad un “ufficio interno” dell’Ente pubblico che l’ha costituita, una sorta di *longa manus*; non sussiste tra l’Ente e la società un rapporto di alterità sostanziale ma solo formale;

**Precisato altresì che**, per l’individuazione dell’in house, sono richiesti tre requisiti: 1) controllo analogo; 2) oltre l’80 per cento delle attività della persona giuridica controllata deve essere effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall’ente controllante; 3) partecipazione totalitaria;

**Richiamata**, sul punto, la prevalente giurisprudenza amministrativa, la quale ha chiarito che “*il ricorso all’affidamento in house è legittimo allorché l’amministrazione pubblica eserciti sull’ente distinto un controllo analogo a quello che esercita sui propri servizi e qualora l’ente svolga la parte più importante della sua attività con l’amministrazione o con gli enti pubblici che lo detengono*”;

**Preso atto che** il modello di riscossione tramite una società in house è stato definito nell’ottica di:

- avere il pieno controllo del ciclo di vita delle entrate, accentrando in un unico soggetto le attività di accertamento, liquidazione e riscossione;
- incrementare l’efficacia e i livelli di riscossione, riducendo i tempi di incasso;
- massimizzare la riscossione volontaria rispetto alla riscossione coattiva in quanto:
  - ✓ meno onerosa in termini di costi amministrativi e costi di personale dedicato;
  - ✓ meno conflittuale e quindi capace di generare un riscontro positivo volto alla “fidelizzazione contributiva” del cittadino-contribuente;
  - ✓ ridurre i costi complessivi dell’intero “sistema” di riscossione (sia per il Comune, sia per il cittadino) rendendo più efficienti le strutture operative a supporto;
  - ✓ migliorare e governare efficacemente la relazione con i cittadini-contribuenti anche attraverso un utilizzo personalizzato e mirato degli strumenti e delle modalità di interlocuzione con i cittadini stessi;

**Considerato che:**

- il Comune di Sperlonga, il Comune di Campodimele e il Comune di Lenola, rispettivamente con deliberazioni consiliari n. 22 del 27.06.2020, n. 21 del 16.06.2020 e n. 25 del 10.09.2020, deliberavano, ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 175/2016, di costituire una società *in house providing* denominata “Energie Comuni s.r.l.” avente quale oggetto sociale l’autoproduzione e la gestione dei servizi pubblici locali e di pubblica utilità in genere, a favore dei Comuni partecipanti e, nello specifico, la gestione del ciclo rifiuti;
- con rogito per Notar Avv. Zhara Pecchia del 22.04.2021 – Repertorio n. 1733, Raccolta n. 1291, veniva costituita la Energie Comuni s.r.l., retta dalle norme dell’atto costitutivo e da quelle dello Statuto disciplinante il funzionamento, l’amministrazione e la rappresentanza della società medesima ai sensi dell’art. 2463, n. 7, del codice civile;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 15.02.2022 il Comune di Sperlonga approvava la relazione di congruità redatta ai sensi dell’art. 34 del D.L. n. 179/2012 e s.m.i., nonché ai sensi dell’art. 192, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- in data 15.03.2022, l’Ente comunale, al fine di garantire il perseguimento delle proprie finalità pubblico-istituzionali, formalizzava con la soc. Energie Comuni s.r.l. il relativo contratto di servizio di “*Gestione del ciclo rifiuti del Comune di Sperlonga*”, con decorrenza dal 01.04.2022 e termine al 31.12.2028, rinnovabile con atto espresso per un tempo pari ovvero diverso, convenuto dalle parti contrattuali;
- con provvedimento n. 26 del 28.07.2022 il Consiglio Comunale deliberava di procedere alla modifica integrativa dell’oggetto sociale della Energie Comuni s.r.l., disciplinato dall’art. 4 dell’Atto costitutivo e dall’art. 3 dello Statuto societario, prevedendo l’inserimento nell’art. 3 dello Statuto societario del servizio denominato “Trasporto merci su strada”;

**Ritenuto** utile poter affidare alla partecipata Energie Comuni s.r.l., oltre alle attività di prelievo, cernita, raggruppamento, movimentazione e trasporto dei rifiuti rientranti nell’ambito della filiera della gestione dei rifiuti, anche l’attività di riscossione delle entrate tributarie, e, segnatamente, della TARI (Tassa sui rifiuti), già compresa nel ciclo dei rifiuti, e della sosta a pagamento;

**Considerato** che, per lo scopo prefissato, è necessaria una modifica statutaria della società in house Energie Comuni s.r.l. mediante l’integrazione dell’oggetto sociale e, dunque, mediante l’inserimento nell’art. 3 dello Statuto societario:

a) dell'iscrizione della partecipata all'Albo dei concessionari della riscossione, ai fini dello svolgimento delle funzioni e delle attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali;

b) del servizio di gestione della sosta a pagamento;

**Tenuto conto** chela suddetta modifica avrà sviluppi vantaggiosi per i tre Enti Soci in quanto consentirà di snellire ed accelerare gli adempimenti e le procedure legate all'intera attività di accertamento, liquidazione e riscossione delle entrate dell'Ente comunale, con particolare incisività, effettività e concretezza del suo esercizio, e, al contempo, senza dover sostenere costi aggiuntivi;

**Acquisiti** i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

**Acquisito** il parere del Revisore dei Conti prot. n. 10972 del 21.12.2022, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

**Richiamati:**

- il D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale e i Regolamenti dell'Ente;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

Con votazione espressa per appello nominale, dal seguente esito:

Consiglieri presenti e votanti: n. 11;

favorevoli: n. 8;

contrari: n. 3 (Andrea Antogiovanni, Carlo Pietrosanto e Pasqualino Guglietta),

astenuiti: nessuno;

## **D E L I B E R A**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto,

1. di procedere alla modifica integrativa dell'oggetto sociale della Energie Comuni s.r.l., disciplinato dall'art. 4 dell'Atto costitutivo e dall'art. 3 dello Statuto societario, prevedendo l'inserimento nell'art. 3 dello Statuto societario:

a) dell'iscrizione della partecipata all'Albo dei concessionari della riscossione, ai fini dello svolgimento delle funzioni e delle attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali;

b) del servizio di gestione della sosta a pagamento;

2. di demandare all'Ufficio Segreteria Generale e al Responsabile dell'Area I - Affari Generali dell'Ente comunale la predisposizione di tutti gli atti connessi e conseguenti;

3. di trasmettere la presente deliberazione al Notaio rogante Avv. Zhara Pecchia affinché proceda alla modifica dell'oggetto sociale della società in house providing Energie Comuni s.r.l., integrando l'art. 3 dello Statuto societario mediante l'inserimento in esso:

a) dell'iscrizione della partecipata all'Albo dei concessionari della riscossione, ai fini dello svolgimento delle funzioni e delle attività di supporto propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali;

b) del servizio di gestione della sosta a pagamento;

Infine, considerata l'urgenza di provvedere,

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

con separata votazione resa per appello nominale dal seguente esito:

Consiglieri presenti e votanti: n. 11;

favorevoli: n. 8;

contrari: n. 3 (Andrea Antogiovanni, Carlo Pietrosanto e Pasqualino Guglietta),

astenuiti: nessuno;

# DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Dlgs 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.

Letto e approvato

**IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**  
F.to CARLO PIETROSANTO

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to MASSIMINA DE FILIPPIS

Per copia conforme ad uso amministrativo  
Lì, 23/12/2022

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
**MASSIMINA DE FILIPPIS**

Firmato digitalmente da

Massimina De Filippis

CN = De Filippis  
Massimina  
C = IT



Si certifica che la presente deliberazione sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Lì, 23/12/2022

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to MASSIMINA DE FILIPPIS

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124, comma 1 d.lgs 18.08.2000 n. 267 è pubblicata all'albo pretorio n. reg. 139  
dal 7 FEB. 2023 al 22 FEB. 2023

**L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE**  
F.to IMMACOLATA FASOLO

Esecutiva ai sensi dell'art. 134 D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000

Lì, 23/12/2022

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to MASSIMINA DE FILIPPIS

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs. 267/2000:

Lì, 23/12/2022

**IL RESPONSABILE**  
F.to PIETRO D'ORAZIO

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile ex art. 49 D.Lgs. 267/2000:

Lì, 23/12/2022

**IL RESPONSABILE**  
F.to ASSUNTA ROSATO

Si esprime parere di conformità ex art. 97 D.Lgs. 267/2000

Lì,

**IL RESPONSABILE**